

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

**Doc. IV**  
**n. 2-A-ter**

Relazione di minoranza della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE GARATTI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE  
DI MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**CARMINE MENSORIO**

per i reati di cui agli articoli 416-bis, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8, del codice penale (associazione di tipo mafioso);  
110, 56, 317, 61, numero 7, del codice penale (concorso in tentativo di concussione aggravata)

Trasmessa dal Tribunale di Napoli  
il 26 luglio 1995

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 26 luglio 1995

Comunicata alla Presidenza il 18 settembre 1995

ONOREVOLI SENATORI. - Il Senato, a tutela della libertà dell'esercizio della funzione parlamentare, della integrità del Parlamento, del diritto degli elettori a che l'eletto eserciti pienamente il proprio mandato, deve, allorché è chiamato a decidere se concedere o meno l'autorizzazione richiesta dal Giudice in ordine all'esecuzione della misura della custodia cautelare nei confronti di un Senatore, svolgere un duplice controllo:

a) che l'iniziativa giudiziaria non abbia movente politico, non sia cioè finalizzata proprio a colpire il parlamentare per le sue funzioni e a impedirne o limitarne le funzioni medesime o che comunque vi sia un indice persecutorio personale;

b) che le esigenze cautelari, quali prospettate dal Giudice, siano di peso tale da prevalere sull'esigenza di integrità dell'organo parlamentare e di libero esercizio delle relative funzioni da parte del Senatore.

Sulla scorta dei suesposti principi, che costituiscono i binari entro i quali deve operare la suprema valutazione del Senato, la tradizione parlamentare ha realizzato un consolidato orientamento sui criteri (che non vi è ragione di ritenere che siano stati invalidati dalla legge costituzionale n. 3 del 29 ottobre 1993) in base ai quali valutare l'accogliibilità delle richieste di autorizzazione all'emissione di provvedimenti limitativi della libertà personale ed in particolare all'arresto.

I predetti criteri, finora applicati dalla Giunta e condivisi dall'Assemblea, risultano essere stati i seguenti:

a) la valutazione della fondatezza delle esigenze di ordine cautelare prospettate, a fini istruttori e sostanziali, dall'Autorità Giudiziaria. La Giunta ha proposto il diniego quando ha ravvisato l'inconsistenza o il

superamento delle valutazioni svolte dall'Autorità Giudiziaria. In particolare, la Giunta ha ritenuto che circostanze sopravvenute, quali ad esempio l'atteggiamento collaborativo assunto dal Senatore inquisito nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, possono consentire di ritenere superata ogni esigenza di misura restrittiva della libertà personale;

b) l'autorizzazione agli atti di privazione della libertà personale - quando sono di natura cautelare - può intervenire solo in presenza di situazioni di «gravità eccezionale», di una personalità che appaia estremamente pericolosa, nonché del probabile rischio di «inquinamento» delle prove esistenti e di produzione di allarme sociale. Pertanto, il diniego è giustificato se il procedimento penale è appena iniziato. In proposito, una relazione della Giunta ha ricordato che i rari precedenti parlamentari relativi alla concessione dell'autorizzazione all'arresto concernevano fatti la cui commissione era stata pressoché accertata, mentre semmai incerte ne erano le conseguenze giuridiche;

c) la Giunta ha inoltre tenuto conto della finalità di confrontare le esigenze cautelari, prospettate dal Magistrato, con l'interesse di tutela del *plenum* dell'Assemblea, sottolineando che tale confronto deve risolversi in un giudizio di prevalenza, in relazione alla gravità del reato ed agli altri elementi riguardanti i presupposti per l'emissione delle misure cautelari, nonché ai rischi di compromettere la funzionalità di organi parlamentari, di penalizzare il gruppo parlamentare cui appartiene l'indagato e di comprimere l'esercizio della funzione parlamentare da parte di quest'ultimo.

Il Senato, rimanendo fedele, anche nel corso della XI legislatura, alla inconfutabile validità dei surrichiamati criteri, ha delibe-

rato il diniego alle autorizzazioni all'emissione di provvedimenti limitativi della libertà personale, per ben 17 volte.

Orbene, ciò premesso, va rilevato che:

l'accertamento della sussistenza o meno del *fumus persecutionis* e di esigenze cautelari tali da imporre il sacrificio del libero esercizio della funzione parlamentare e, quindi, dell'integrità dell'organo parlamentare impongono che il Senato compia una sua valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari, fondata, però, su uno spettro completo degli elementi che sono stati acquisiti dalla Pubblica Accusa. Cioè è compito imprescindibile del Senato di prendere atto dell'esistenza di una più completa e ampia gamma di elementi, che, posti a confronto con quelli sui quali la Pubblica Accusa ha posto l'attenzione, consentono di rilevare sia il *fumus persecutionis* sia l'insussistenza delle esigenze cautelari; compito doveroso al quale il Senato non può sottrarsi se vorrà accertare a quale allarmante livello è ormai giunto il contrasto tra il potere giudiziario e il mondo politico parlamentare in particolare.

Il relatore, senatore Brigandì, affrontando le conclusioni della relazione, ha testualmente sostenuto che: «Nel caso di specie, l'esame degli atti consente di escludere con sicurezza che sussista nella ordinanza di custodia cautelare un qualsiasi *fumus persecutionis*, peraltro neanche invocato da Mensorio» (Doc. IV, n. 2-A).

Ebbene sarà invece provato che la grave conclusione a cui è pervenuto il relatore, a seguito della proposta della Giunta delle Elezioni e delle Immunità parlamentari, è ingiusta e inaccettabile, perchè contraddice e disattende gravemente e palesemente i criteri ed i principi (indicati dallo stesso senatore Brigandì e innanzi riportati) consolidatisi attraverso una costante giurisprudenza della Giunta (e condivisa dal Senato), mentre a nulla rileva che il senatore Mensorio, non ha avuto la forza e la preparazione giuridica (allorquando è stato ascoltato dalla Giunta) di mettere in rilievo elementi evidenti che potessero e possono provare il *fumus persecutionis* e la insussistenza di

esigenze cautelari (in altri termini: «*nemo plus in alium transferre potest quod non habet*»).

Vero è, invece, che la disponibilità degli atti, da parte della Giunta, imponeva il dovere sacrosanto di un esame approfondito, data la gravità della richiesta avanzata dal GIP e atteso che, nonostante il non felice momento che sta attraversando l'applicazione delle norme giuridiche nel nostro Paese (indicativa in tal senso è la gravità del fatto che 200 Pubblici Ministeri della Repubblica italiana hanno ritenuto, con un documento pubblicizzato da tutti i mass media dello Stato, di poter interferire nella esclusiva sfera di competenza del potere legislativo, ingenerando sconcerto e confusione tra la popolazione), è inimmaginabile che l'Ordinamento Giuridico della Repubblica italiana, che vanta di essere tra i più civili del mondo, possa far dipendere la sorte di un inquisito o indagato da quanto lo stesso possa dire o non dire e non da quanto emerge dagli atti a suo carico.

Se così non fosse, tutti gli onorevoli Colleghi, che non sono avvocati o magistrati, dovranno temere e scongiurare di vivere il marasma e la concitazione dei momenti che caratterizzano la scarna informazione di essere destinatari di una richiesta di arresto da parte della Magistratura e di non avere la preparazione tecnico-giuridica adeguata per preparare, nell'arco di pochissimo tempo, una difesa che abbia il pregio di mettere a nudo una persecuzione sottilmente ideata e realizzata.

È, quindi, necessario raccomandare agli onorevoli senatori di porre attenzione sulle ragioni, sui motivi e sugli elementi, che appresso si cercherà debitamente e sinteticamente di esporre, che, rivelando il *fumus persecutionis*, provano:

1) la palese inconsistenza dei presunti indizi di colpevolezza in ordine sia a qualsiasi tipo di reato che a quelli specificamente contestati nell'ordinanza cautelare e, comunque, il superamento delle valutazioni svolte dall'Autorità Giudiziaria in ordine ad ogni esigenza di misura cautelare restrittiva della libertà personale;

2) l'assenza di situazioni di gravità eccezionale e di una personalità che possa apparire estremamente pericolosa, sia in ordine al rischio di inquinamento delle prove esistenti, sia in ordine alla produzione di allarme sociale;

3) il procedimento penale è appena iniziato, mentre la responsabilità dei reati contestati al senatore Mensorio appare ben lontano dall'essere stata accertata. Per cui, a fronte di un consolidato orientamento della Giunta (condiviso dal Senato in ordine a tutte le precedenti richieste), la concessione dell'autorizzazione all'arresto del collega Mensorio integrerebbe una ingiustificabile disparità di trattamento;

4) l'assenza di qualsiasi idoneo elemento che, sulla scorta di una valutazione congiunta anche degli elementi innanzi indicati, possa far ritenere la prevalenza di una qualsiasi delle esigenze cautelari rispetto all'interesse della tutela del *plenum* dell'Assemblea, della funzionalità dell'organo parlamentare, dell'esercizio della funzione parlamentare del senatore Mensorio.

\* \* \*

INCONSISTENZA DEI PRESUNTI INDIZI DI COLPEVOLEZZA E SUPERAMENTO DELLE VALUTAZIONI SVOLTE DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN ORDINE ALLE ESIGENZE DI MISURE CAUTELARI

La domanda, trasmessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, di autorizzazione all'emissione di misura cautelare della custodia in carcere, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, nei confronti del senatore Carmine Mensorio, riguarda i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale (capo A) dell'ordinanza cautelare) e gli articoli 110, 56, 317, 61, numero 7 del codice penale (capo B) dell'ordinanza).

Anche per essere aderenti all'impostazione rilevabile dall'ordinanza, si ritiene opportuno cominciare con la trattazione della contestazione di cui al capo A), in base alla quale al senatore Mensorio viene contestato di «aver partecipato all'associazione di tipo

mafioso promossa, diretta ed organizzata da Carmine Alfieri (nei confronti del quale si procede separatamente essendo già stata esercitata l'azione penale), contribuendo alla realizzazione degli scopi del sodalizio, - avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva - in particolare, diretti...».

Ciò premesso si impone la necessità di esaminare se gli elementi acquisiti agli atti del fascicolo processuale si rivelano «consistenti» e, quindi, idonei ad integrare i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

A tal fine è opportuno focalizzare, dapprima, l'attenzione sulla fattispecie della partecipazione all'associazione di tipo mafioso (specificamente contestata al senatore Mensorio), prevista dall'articolo 416-bis del codice penale, onde poter, poi, valutare se gli elementi prospettati a carico del senatore Mensorio siano tali da integrare la predetta fattispecie e quindi idonei a consentire un positivo giudizio sulla loro «consistenza».

Ebbene, in proposito, è fuor di dubbio, sia per la lettera della norma, sia per il consolidato orientamento giurisprudenziale, che, nel senso richiesto dall'articolo 416-bis del codice penale, è partecipe:

a) «chi, all'interno dell'associazione, e quindi in modo non occasionale, espliciti una qualsiasi attività che ridondi a vantaggio dell'associazione considerata nel suo complesso;

b) con la consapevolezza e la volontà di associarsi allo scopo di contribuire all'attuazione del programma dell'organizzazione».

Cioè come riaffermato anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione (con sentenze del 1° settembre 1994 della I Sezione e del 5 ottobre 1994 delle Sezioni Unite), nel segno di un orientamento costante e quasi unanime, la condotta di partecipazione all'associazione mafiosa o camorristica non può prescindere:

da uno stabile inserimento nell'organismo criminale;

dall'adesione alle regole dell'accordo associativo;

dall'assunzione di un ruolo funzionale agli scopi del sodalizio e quindi dall'esecuzione di una serie continua di compiti «con la consapevolezza e volontà di far parte dell'associazione e di contribuire attraverso la propria azione all'ulteriore realizzazione dei suoi scopi»;

nel caso, poi, di chiamate in correità a più voci (del tutto insussistente nella fattispecie, per quanto inequivocabilmente si verificherà) occorre «un ruolo assegnato dall'associazione al partecipe e da quest'ultimo svolto».

È evidente, quindi, che in base alla contestazione, il Senatore Mensorio potrebbe ritenersi gravemente indiziato solo se i predetti presupposti fossero rinvenibili nella condotta dallo stesso tenuta in un rapporto costante, funzionale e consapevole con Alfieri e, quindi, con la sua organizzazione.

Ebbene, onorevoli Senatori, dall'esame dei fatti, ricostruiti attraverso interrogatori e sommarie informazioni, sui quali è stata ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, valuterete, sicuramente con coscienza, imparzialità e serenità, se veramente sussistono i gravi indizi o se, invece, si è in presenza di «una evidente inconsistenza» di indizi, dimostrativa di *fumus persecutionis*.

\* \* \*

#### INSUSSISTENZA DEI GRAVI INDIZI

Dagli atti, non solo non emerge nemmeno un fragile indizio, a carico del senatore Mensorio, della contestata partecipazione all'associazione camorristica di Alfieri e Galasso o ad altra organizzazione criminale, ma per di più Alfieri e Galasso, con dichiarazioni esplicite, hanno escluso «qualsiasi coinvolgimento di Mensorio nella gestione degli appalti pubblici o nella commistione tra politici e malavitosi».

Ed anche laddove si volesse far leva su una diversa prospettazione, magari operan-

do un raffronto tra i vari elementi che vengono in rilievo e non riconoscendo (per mera ipotesi) valore preminente e determinante a quelli che escludono in maniera esplicita qualsiasi coinvolgimento del Senatore Mensorio nel sodalizio criminoso (v. dichiarazioni di Galasso e di Alfieri), si dovrà, proprio in considerazione della contraddittorietà e della non univocità degli elementi, convenire che non si è in presenza di un quadro indiziario grave, che è tale, per il costante ed univoco orientamento della Suprema Corte di Cassazione, solo se si rivela di spessore ed entità tale da prospettare con certezza una prognosi negativa di condanna e, nel caso che ci occupa, di condanna per partecipazione all'associazione camorristica di Alfieri e Galasso.

Ma nessuno, dai presunti capi (Alfieri e Galasso) ai loro affiliati, accusa Mensorio di essere associato ad una qualsiasi organizzazione criminosa o di avere interessi comuni con sodalizi criminali o di aver svolto attività comunque fiancheggiatrice o favoreggiatrice dell'associazione di Alfieri o di altri sodalizi criminali.

Men che mai, poi, gli elementi emergenti dagli atti possono consentire di ritenere la sussistenza di gravi indizi, a carico del senatore Mensorio, in ordine al concorso in tentativo di concussione contestato al capo b).

Infatti il Cerciello, quando riferisce delle pressioni esercitate su di lui, mai coinvolge il senatore Mensorio, nè mai fa riferimento ad un contatto diretto o indiretto attraverso il quale il Mensorio abbia potuto anche solo manifestare la sua volontà di esercitare una pressione su esso Cerciello.

\* \* \*

#### PROCEDIMENTO PENALE APPENA INIZIATO. ATTEGGIAMENTO COLLABORATIVO DEL SENATORE MENSORIO ED ELEMENTI NUOVI

Il procedimento penale, come emerge dagli atti ed innanzi più volte evidenziato, è appena iniziato e non è dotato di elementi che possono far ritenere accertata la com-

missione dei fatti (contestati al senatore Mensorio).

Mille divergenze e altrettanti contrasti caratterizzano gli elementi acquisiti dall'Accusa, mentre in ordine a fondamentali e nevralgiche circostanze, che devono essere accertate, il senatore Mensorio ha dimostrato un indubbio e sincero atteggiamento collaborativo, se si pensa che ha chiesto ed ottenuto di essere sentito per ben due volte dal Pubblico Ministero (v. verbale dell'8 agosto 1995 e del 4 settembre 1995), che ha dichiarato la sua disponibilità ad essere sottoposto a confronto con alcuni testi e che ha avanzato - a mezzo dei suoi difensori - l'articolata istanza, ai sensi dell'articolo 358 del codice di procedura penale, al fine di sollecitare l'attività d'indagine anche attraverso l'assunzione di informazione da parte di diversi testi.

Elementi nuovi e sopravvenuti, rispetto all'epoca in cui veniva richiesta l'emissione della custodia cautelare, sono rappresentati non solo dagli atti innanzi menzionati (il senatore Mensorio per ben 2 volte è stato sentito dal Pubblico Ministero, ha dichiarato la disponibilità ai confronti, ha avanzato istanza ex art. 358 del codice di procedura penale, sono emersi elementi nuovi, raccolti ai sensi dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché varie denunce sono state sporte contro alcuni testi per il contenuto calunnioso e diffamatorio delle loro affermazioni) ma anche:

1) dal provvedimento del Tribunale del Riesame di Napoli (Sezione Riesame Provvedimenti Restrittivi Libertà Personale) del 12 agosto 1995, che ha disposto la scarcerazione di Buglione Carlo (coindagato del senatore Mensorio) annullando l'ordinanza di custodia cautelare per la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;

2) dal ricorso per Cassazione proposto dal senatore Mensorio.

Un'ultima considerazione si impone doverosamente, attesa la lacunosità degli atti processuali e, comunque, l'inconsistenza degli elementi d'accusa;

una considerazione amara che, purtroppo, riemerge prepotentemente solo quando la brutalità della carcerazione preventiva giunge alla ribalta della cronaca.

Il caso Tortora, quello dell'onorevole Clelio Darida e tanti altri casi che hanno caratterizzato come aberrante l'utilizzo della carcerazione preventiva nel nostro Paese (mettendo a nudo anche la necessità di un uso più equilibrato dei cosiddetti collaboratori di giustizia e, quindi, di una normativa che lo regolamenti in maniera veramente oculata, onde evitare i tremendi disastri che finora, non di rado, abbiamo visto consumare sotto i nostri occhi impotenti), non devono indurre Noi, membri del massimo Organo Legislativo del Paese, a riflettere ed a sentire il dovere di procedere ad individuare i veri punti dolenti del nostro sistema giudiziario per rimuoverli, senza abbandonarci, invece, ad optare per l'adozione di soluzioni che si rivelano solo dei palliativi?

\* \* \*

#### INSUSSISTENZA E MANCANZA DI ATTUALITÀ DELLE ESIGENZE CAUTELARI

Se è pur vero che per il reato contestato al capo a) vi è una presunzione normativa di pericolosità, è altrettanto vero che, anche per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, essa non è assoluta e che il Giudice, quindi, in assenza di esigenze cautelari non può e non deve procedere all'arresto.

E nel caso di specie, proprio in ordine alla rilevanza procedimentale di elementi che escludono (come innanzi ampiamente evidenziato) la sussistenza di esigenze cautelari, il Giudice ha omesso qualsiasi motivazione, dimenticando la positiva presenza di concreti elementi idonei a vincere la presunzione dell'articolo. 275, comma 3, del codice di procedura penale.

D'altra parte l'articolo 292 del codice di procedura penale, sia prima che dopo la novella introdotta dalla legge n. 332 dell'8 agosto 1995, non ha mai previsto alcuna

deroga in ordine all'obbligo del Giudice di indicare «le specifiche esigenze cautelari e gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto».

Ma tre importanti nuove previsioni, introdotte dalla legge n. 332 dell'8 agosto 1995, sono estremamente significative e non possono non essere considerate da questa onorevole Assemblea ai fini del superamento della valutazione svolta dal GIP, e cioè:

a) il tempo trascorso dalla (presunta) commissione del reato (articolo 292 del codice di procedura penale, lettera c);

b) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa (articolo 292 del codice di procedura penale, lettera c-bis);

c) la nullità dell'ordinanza se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358 del codice procedure penale, nonché all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie (articolo 292, comma 2-ter).

Orbene se è vero che l'ordinanza custodiale è stata emessa qualche giorno prima dell'entrata in vigore della legge 332 dell'8 agosto 1995, è altrettanto vero che il Senato non può disattendere il dovere di compiere la valutazione circa la sussistenza o meno delle esigenze cautelari alla luce di una legge in vigore nello Stato, atteso che risulta che il senatore Mensorio:

a) è stato sentito dal Pubblico Ministero per ben 2 volte;

b) ha prodotto elementi nuovi ai sensi dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Nè potrà trascurarsi il tempo trascorso dalla presunta commissione dei reati; infatti, al di là delle formule di stile usate in calce alle contestazioni che figurano nell'ordinanza, i fatti che, a parere del G.I.P., integrerebbero i gravi indizi di reità risalgono,

come risulta dagli atti, al 1992 ed uno a circa un anno e mezzo fa.

In ogni caso, ed anche prescindendo dalle pur necessarie considerazioni innanzi evidenziate, sembra che a nulla valga, per escludere la pericolosità sociale, che il senatore Mensorio abbia svolto per 20 anni attività nelle massime istituzioni dello Stato, che sia persona incensurata (sia sotto il profilo dei precedenti penali che della pena giudiziaria), che abbia svolto per circa 30 anni l'attività di docente universitario ricevendo innumerevoli attestati di stima.

Sembra che a nulla valga che svolga da circa 30 anni l'attività di chirurgo e di docente universitario e che da 20 quella politica!

È, poi, un dato di fatto, pienamente accertato attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (vedasi dichiarazioni di Galasso e di Alfieri), la personale estraneità del senatore Mensorio rispetto agli ambienti criminali cui si fa riferimento nell'ordinanza cautelare, cosicché non può ritenersi che - se libero - possa commettere gravi delitti della stessa indole.

È un dato di fatto inoppugnabile, quindi, che il senatore Mensorio non ha mai avuto frequentazioni con esponenti camorristici, per cui non si riesce a comprendere con chi potrebbe perpetrare nel prossimo futuro il reato di cui è ritenuto indiziato.

L'unico elemento di accusa nei confronti del senatore Mensorio è quello di essere stato frequentato da Buglione Antonio, rispetto al quale, dagli atti, non risulta assolutamente che il senatore Mensorio sapesse che aveva i contestati rapporti (peraltro tutti da accertare) con la nota associazione se tale si può definire.

Tale frequentazione, però, anche se dovesse ritenersi che Buglione è un affiliato al clan Alfieri, non si è mai connotata di contenuti illeciti di significato associativo.

E ciò si riscontra anche dalle dichiarazioni del Cerciello, che, quando riferisce delle pressioni esercitate su di lui, mai, giova ribadirlo, coinvolge il senatore Mensorio. Nè potrà ritenersi indice di pericolosità sociale e di rapporto associativo criminoso il fatto che Buglione Antonio è stato molto grato al

senatore Mensorio, soprattutto, per l'aiuto professionale di medico che gli prestò in occasione del suo ferimento. E solo in quest'ottica vanno ricercate le ragioni per le quali il Buglione ha tentato di essere grato al senatore Mensorio, accompagnandolo qualche volta con l'auto o dandogli la disponibilità di un recapito per le volte che si recava nel suo collegio senatoriale, ove non aveva e non ha una segreteria. Infatti il senatore Mensorio vive a Napoli e l'impegno parlamentare gli consente di recarsi in zona solo un giorno alla settimana.

Giova ribadire, per quanto riguarda l'attività amministrativa svolta in favore del Buglione, che, se è pur vero che il senatore Mensorio ha segnalato il Buglione e quindi «La Vigilante 2» agli organi della Prefettura di Napoli, ciò ha ritenuto fare, nei limiti della legittimità, per contribuire a creare occasioni occupazionali in favore del nolano (afflitto dal dramma della disoccupazione). D'altra parte non si può ignorare che spesso i cittadini si rivolgono ai parlamentari, quando si sentono vessati dalla Pubbli-

ca Amministrazione, per riaffermare le proprie ragioni.

Non si comprende, quindi, la necessità di arrestare il senatore Mensorio ai fini di prevenzione sociale, come richiesto dal Giudice per le indagini preliminari, a meno che le finalità non siano «extraprocessuali».

\* \* \*

#### CONCLUSIONI

Il relatore propone pertanto che il Senato deliberi il rinvio dell'esame della questione alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, perchè la Giunta valuti, nel termine di un mese, l'incidenza della legge n. 332 del 1995 (pubblicata l'8 agosto ed entrata in vigore il 23 agosto 1995) sulla validità della richiesta avanzata al Senato dall'Autorità Giudiziaria nei confronti del senatore Carmine Mensorio.

GARATTI, *relatore*